

F.A.Q.

Domanda

1.a) Con riferimento all'elenco A (imprese turistiche ricettive utili ai fini del calcolo dell'indice di proporzionalità aderenti al consorzio) e rispetto a quanto presentato in fase di domanda di riconoscimento, se nel frattempo si sono iscritte al Consorzio nuove imprese della stessa tipologia, possono essere comunicate alla Regione Veneto tramite un aggiornamento affinché esse vengano computate nel punteggio di graduatoria di cui all'Allegato A – art. 10, punti 1/a e 1/b?

1.b) Si devono/possono comunicare i soci dell'elenco B ed altri eventuali soci ancora fuori elenco?

Risposta

Eventuali nuove adesioni sia per la categoria delle strutture ricettive (elenco A), che di altre imprese turistiche (elenco B), devono essere notificate alla competente struttura regionale. Ai fini della domanda di contributo afferente al bando regionale per i soci aderenti, si terrà conto di quanto notificato precedentemente alla data dalla presentazione della domanda di contributo. Quindi tutte le eventuali nuove adesioni che avvenissero e fossero notificate alla struttura regionale competente per le previste verifiche, prima della presentazione da parte del Consorzio della domanda di contributo sul bando, possono essere ricomprese ai fini delle prescrizioni del bando stesso e contemplate nella medesima domanda.

Domanda

1.c) Si devono trasmettere entro il mese successivo a quello di intervenuta variazione della compagine Associativa le eventuali variazioni dei soci aderenti al Consorzio, al fine di attestare il mantenimento dei requisiti che ne avevano consentito il riconoscimento?

1.d) Si deve trasmettere entro 60 giorni dall'avvenuta variazione ogni eventuale nuova adesione di ulteriore socio al Consorzio di Imprese Turistiche ovvero cancellazione dall'elenco dei soci cessati fornendo i relativi dati delle presenze turistiche al medesimo attribuite?

Risposta

La deliberazione di Giunta regionale DGR n.1361/2014 ai fini del riconoscimento a Consorzio di Imprese Turistiche stabilisce nel dispositivo al punto 6 lettera f che: *“vanno presentate le eventuali variazioni dei soci aderenti al Consorzio medesimo al fine di attestare la permanenza dei requisiti di riconoscimento entro il mese successivo a quello dell'intervenuta variazione”*. Inoltre si conferma quanto previsto nell'istanza di riconoscimento del Consorzio come presentata dal Presidente dei suddetti Consorzi di Imprese Turistiche.

Domanda

2.) Con riferimento all'elenco B (imprese turistiche escluse dall'elenco A), se in fase di domanda di riconoscimento è stato presentato un numero di imprese inferiore a quelle realmente iscritte al Consorzio (perché ad esempio in attesa di dichiarazione sostitutiva), è obbligatorio integrarlo in futuro o può rimanere parziale?

Risposta

La notifica di integrazione di nuovi ulteriori soci al Consorzio **non** appartenenti alla categoria delle strutture ricettive (elenco A), necessari al fine di confermare le prescrizioni minime per il riconoscimento, sono comunque obbligatorie pur se non influiscono né sul mantenimento

delle prescrizioni minime per il riconoscimento del soggetto "Consorzio" né ai fini del punteggio di graduatoria del bando, ma come potenziali imprese che partecipano alla realizzazione del progetto.

Domanda

3.) E' possibile per un hotel posto in un tematismo tipo lago/montagna/pedemontana/terme iscriversi invece ad un Consorzio città d'arte in elenco A?

Risposta

Una struttura ricettiva con sede operativa in un tematismo geograficamente individuato, ha facoltà di aderire ad un Consorzio di un tematismo diverso per competenza territoriale.

Domanda

4.) Un hotel iscritto ad un elenco A di un tematismo, può iscriversi ad un elenco B di un altro tematismo e parteciparne ai progetti?

Risposta

Sì una impresa turistica iscritta nell'elenco A di un Consorzio può iscriversi nell'elenco B di un diverso Consorzio purché di un tematismo differente.

Domanda

5.) Nella fase iniziale di un progetto (e soprattutto con la tempistica contingente) è difficile sapere già esattamente quanto un socio co-finanzia, ma il bando lo chiede già. Anziché indicare la cifra esatta, è possibile utilizzare una formula tipo "minimo 50 euro" o "a partire da 50 euro"?

Risposta

L'indicazione che viene richiesta in fase di domanda in relazione alla compartecipazione economica ai costi per la realizzazione del progetto, come avveniva peraltro anche precedentemente per i Consorzi di promozione turistica, ha carattere di stima ed è rivolto a comprovare la capacità e coerenza anche del piano finanziario proposto a sostegno dell'intervento che si presume costruito su precisi impegni da parte dei soggetti che manifestano volontà di realizzare il progetto, oltre che di coerenza con la fase di rendicontazione dei costi e le relative quote di distribuzione del contributo ottenuto. Per questo risulta necessario inserire una cifra, se pur indicativa, comunque di riferimento da parte dei singoli soci che intendono sostenere il progetto. Un'indicazione come quella proposta risulta essere troppo indefinita per poter essere significativa.

Domanda

6.) ART. 1 – Soggetti proponenti beneficiari del contributo.

a) Le imprese di cui all'elenco B presentato in fase di istanza di riconoscimento, possono partecipare al progetto? b) Le eventuali imprese ancora fuori elenco (A o B), possono partecipare al progetto?

Risposta

Tutte le imprese turistiche aderenti (elenco A ed elenco B), possono partecipare economicamente alla realizzazione del progetto ed essere beneficiari finali di quota parte del contributo erogabile. Altre diverse imprese non aderenti al Consorzio presentatore della domanda di contributo non hanno OVVIAMENTE nessun titolo né a partecipare alla realizzazione del progetto né a godere del contributo regionale a sostegno del progetto.

A tal fine si fa presente che l'art. 18 comma 4 della L.R. 11/2013 prescrive: "*Il consorzio di imprese turistiche attua, nell'ambito di uno dei sistemi turistici tematici di cui all'articolo 11, programmi e progetti orientati alla gestione, sviluppo e qualificazione del prodotto turistico e dell'offerta ai fini della commercializzazione turistica delle attività dei propri aderenti.*", pertanto progetti che non attuino quanto previsto dalla norma o vadano a vantaggio di soggetti diversi da quanto previsto, non potranno essere oggetto di contributo.

Domanda

7.) ART. 4 – Tipologia dei progetti.

- a) Con riferimento alle tipologie di attività elencate (a-e), possono essere considerate tutte funzionali al perseguimento degli obiettivi elencati al paragrafo precedente (a-c)?
- b) Obiettivi, lettera b) – Si chiedono chiarimenti in merito all'enunciato "..., nel rispetto della programmazione regionale in materia e in accordo con la Giunta regionale". Ad esempio, si possono intraprendere iniziative o partecipare ad eventi su mercati non individuati o ricompresi nella programmazione regionale?

Risposta

Le tipologie previste all'articolo 4 nel paragrafo "TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ" suddivise nelle lettere dalla a alla e, sono evidentemente considerate funzionali agli obiettivi del precedente paragrafo intitolato "OBIETTIVI E CARATTERISTICHE" del medesimo art. 4 del bando.

In relazione alle iniziative su mercati non ricompresi nella programmazione regionale le relative spese per questo bando sono ammissibili.

Domanda

8.) ART. 5 – Spese ammissibili.

- a) Molto spesso le emittenti radio-televisive fatturano l'acquisto di spot come "sponsorizzazione". Ferma restando la finalità di spinta commerciale di tali spese, possono essere ammissibili laddove la documentazione fiscale recchi la dicitura "sponsorizzazione"?
- b) Essendo il comparto congressuale complementare all'offerta della destinazione e di indiscutibile spunto commerciale, sono ammissibili iniziative e spese per tale settore?
- c) Analogamente al punto b), sono ammissibili le spese per il settore del cine-turismo e film-commission, essendo di fatto questo un settore con grande ritorno di immagine e quindi commerciale?

Risposta

In relazione alla causale nella fatturazione della voce sponsorizzazione, tale voce non verrà ammessa a rendicontazione in quanto risulta diversa da acquisto di servizio. In relazione alla possibilità di rendicontazione di costi al comparto congressuale tali spese sono ammissibili. Per le spese relative al settore cine-turismo e film commission le eventuali spese sono ammissibili solo se non soggette ad altro finanziamento relativo alla film commission per le medesime attività progettuali.

Domanda

9.) ART. 10 – Priorità / Punteggio per la graduatoria.

- a) Se per un tematismo è stato riconosciuto un solo Consorzio, e questo presenta 2 progetti, viene stilata graduatoria per gli stessi? Se sì, con quali parametri?
- b) Una volta stilata la graduatoria dei progetti, secondo quali parametri il contributo assegnato al tematismo viene ripartito tra i Consorzi (nel caso siano più d'uno)?

Risposta

In relazione alla graduatoria per ogni tematismo, la graduatoria classifica i progetti e non i soggetti presentatori delle domande, pertanto anche due progetti pur se presentati dal medesimo Consorzio verranno valutati secondo i criteri valutativi previsti dal bando e validi per tutte le domande presentate. Le modalità di ripartizione delle eventuali economie dei diversi tematismi vengono effettuate secondo quanto descritto all'art.2 del bando stesso.

Domanda

10.) ART. 12 – Modalità di rendicontazione.

Con riferimento alla documentazione fiscale giustificativa della spesa, sono ammissibili solo fatture intestate al Consorzio o anche ad altre imprese partecipanti al progetto?

Risposta

In relazione alle modalità di rendicontazione si ricorda che l'unico soggetto titolato a relazionarsi con le strutture regionali e a presentare istanze e ricevere l'eventuale contributo è il Consorzio di Imprese Turistiche come riconosciuto con deliberazione di Giunta regionale. Risulta pertanto necessario che tutta la documentazione fiscale sia intestata al Consorzio.

Domanda

11.) Descrizione delle azioni del progetto.

E' possibile una rimodulazione delle azioni (intesa sia come modifica parziale di una singola azione, sia come eliminazione o inserimento di una intera azione) in corso d'opera?

12.) Piano Finanziario - Fermo restando l'obbligo, pena revoca del contributo, della realizzazione di almeno il 60% del costo dichiarato per l'intero programma ammesso all'agevolazione, non risulta dalla delibera alcun obbligo di rispettare il costo dichiarato per ogni singola azione. Si deduce pertanto che vi è ampio margine di manovra tra le singole azioni. E' corretto?

Risposta

Variazioni dei progetti ammessi a contributo non potranno inficiare l'obiettivo del progetto presentato in fase di domanda e dovranno in ogni caso rispettare le tipologie delle attività prescritte dal bando. Quanto può essere presentato in domanda di contributo ai fini di un sostegno economico non sono programmi di diverse azioni, ma un progetto, se pur articolato in fasi o azioni organiche. Questo è chiarimento precisato nelle premesse del bando sia nel paragrafo Obiettivi e finalità, che nella Tipologia di agevolazione.

Domanda

13.) ELENCO BENEFICIARI - L'elenco dei beneficiari del contributo presentato in fase di domanda erogazione saldo (all. 9) può differire dall'elenco dei beneficiari presentato in fase di istanza di contributo (all. 1)?

- Esempio 1 - numero beneficiari finale più alto del numero iniziale
- Esempio 2 - numero beneficiari finale più basso del numero iniziale
- Esempio 3 - stesso numero di imprese, ma diverse
- Esempio 4 - in fase di istanza è indicato come beneficiario solo il Consorzio, mentre in fase di domanda erogazione saldo vengono indicate le imprese.

Risposta

In relazione ai singoli esempi si specifica:

- Esempio 1 – Sì, consentito;
- Esempio 2 – Sì consentito, ma solo per le imprese di cui all'elenco B;
- Esempio 3 - Sì, consentito per le imprese di cui all'elenco A, facoltativo per le altre;
- Esempio 4 – Sì, consentito.

In fase di rendicontazione delle spese tramite il modello 9 si indicheranno tutte le imprese che avranno effettivamente partecipato alla realizzazione del progetto e dove si indicheranno l'esatto ammontare delle spese sostenute e del contributo assegnato.

La rendicontazione potrà essere pertanto integrata nel caso la tabella contenuta nel modello 9 risultasse insufficiente a contenere tutte le imprese, da una tabella integrativa.

Domanda

14.) ALLEGATO A3:

a) Sezione B: qual è l'arco temporale di riferimento (inteso come triennio)?

b) Sezione B: nella tabella al punto 2, cosa si intende per importo dell'aiuto de minimis "concesso" e "effettuato"

c) Sezione B: nella tabella al punto 2, si chiedono chiarimenti in merito all'ultima colonna "di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi".

- d) Sezione C: quali sono esattamente i settori economici “ammissibili” e “esclusi”?
e) Sezione D: con riferimento agli eventuali aiuti di Stato, il triennio di riferimento è il medesimo ai fini de minimis?

Risposta

In relazione alle domande riferite al Regolamento UE n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore “*de minimis*”, pubblicato sulla G.U.U.E. L352/1 del 24/12/2013, si specifica che la modulistica risulta conforme a quanto disposto dalla Conferenza delle Regioni in data 12.06.2014. Per tale modulistica si fa presente che le istruzioni per la corretta compilazione dei modelli “*de minimis*” sono disponibili nella stessa pagina web dove si può scaricare la modulistica di bando. In relazione al triennio di riferimento il Regolamento indica chiaramente che ci si riferisce agli esercizi finanziari, per ulteriori chiarimenti non riferiti alla modulistica ma al Regolamento Ue si invita alla lettura del medesimo.

Domanda

- 15.) Le attività di comunicazione possono essere ricomprese nelle tipologie di progetti a) e b) (contributo max 50%) o possano essere ricomprese anche nella tipologia c) (contributo max 47%)?

Risposta

Le attività di comunicazione, ancorché strettamente funzionali alle azioni di commercializzazione, non hanno una limitazione sulla base dei progetti rivolti alle tre categorie di interventi come previsti dall'art.42 comma 4 della L.R. 11/2013. L'ammissibilità o meno di tali spese dovrà trovare motivazione sulla base delle azioni previste dal progetto stesso.

Per le azioni di comunicazione si ricorda che devono comunque rispettare quanto previsto dalla DGR n. 2/INF del 31 gennaio 2012 con oggetto: “Spese di comunicazione”, come già comunicato con nota prot. 119924 del 13 marzo 2012 e ribadito con nota del prot. 18345 del 14 gennaio 2013 ai Consorzi di Promozione Turistica che qui si riporta in sintesi:

“La Giunta regionale ha provveduto ad impartire direttive in materia di spese di comunicazione destinate in particolare alla promozione del Territorio, della Cultura e del Turismo tramite l'utilizzo di mezzi di comunicazione di massa (TV; radio; stampa). Per comodità, si riporta di seguito il testo integrale del provvedimento: “Il Presidente ricorda che per quanto concerne le deliberazioni relative a spese di comunicazione destinate in particolare alla promozione del territorio, della cultura e del turismo veneto, o finalizzate alla diffusione di progetti e/o eventi mediante l'utilizzo dei mezzi di diffusione di massa (TV – RADIO – STAMPA); tali atti devono essere inviati, prima dell'esame della Giunta regionale, alla Direzione Comunicazione e Informazione e sottoposti al parere del CORECOM ove si tratti di interventi previsti su Radio e TV. Ritiene, altresì, di disporre che per tutte le iniziative non ancora attivate, ancorché già deliberate, che beneficiano di fondi della Regione per la promozione e comunicazione, assegnati ad Enti regionali, o Società partecipate o Consorzi ed altro, dovrà essere acquisito dalla Direzione competente – prima dell'avvio dell'iniziativa da parte del beneficiario – il Piano di Comunicazione dettagliato, che espliciti come e utilizzando quali mezzi di massa vengano impiegati i fondi regionali. Tale obbligo del beneficiario dovrà essere esplicitato negli schemi di convenzione approvati con gli atti di assegnazione dei fondi. La Direzione competente è tenuta, altresì, ad inviare copia di tale Piano alla Direzione Comunicazione e Informazione.”

Di conseguenza, tutti gli Enti, Società o Consorzi che beneficiano di fondi regionali per tali iniziative dovranno, prima dell'avvio delle medesime, trasmettere il Piano di Comunicazione dettagliato che espliciti come e quali mezzi di comunicazione di massa verranno impiegati per la promozione proposta. Il Piano di comunicazione sarà acquisito dalla Direzione e trasmesso alla Direzione Comunicazione e Informazione.”

Domanda

- 16.) Nella domanda di contributo si può aggiungere righe sulla tabella del piano finanziario?

Risposta

Le righe delle tabelle della modulistica vanno compilate indicando le voci di spesa per categorie, si ritiene pertanto siano idonee a ricomprendere le diverse tipologie di spese consentite.

Domanda

17.) E' consentito ricevere ulteriori diversi aiuti pubblici a finanziamento delle spese del progetto oltre quelle previste dal bando regionale?

Risposta

No. Si fa presente che nell'istanza di contributo il Presidente del Consorzio richiedente il finanziamento regionale dichiara che non si è usufruito né si chiederanno ulteriori contributi per la realizzazione del progetto oggetto di contributo regionale ai sensi della L.R. 11/2013.